

STATUTO SOCIALE

NATURA - SCOPI - SEDE - DURATA

Articolo 1

1.1 Il "Circolo del Golf dell'Ugolino" è un'associazione sportiva dilettantistica la cui origine risale al 1889, quando era denominato "Florence Golf Club".

1.2 Il Circolo del Golf dell'Ugolino aderisce alla Federazione Italiana Golf di cui riconosce e accetta, per sé e per i propri associati, lo statuto, i regolamenti, la giurisdizione sportiva e disciplinare, obbligandosi anche a conformarsi alle norme e alle direttive del C.O.N.I.

Il Circolo si impegna conseguentemente:

a) a pagare le quote di affiliazione, di rinnovo dell'affiliazione e di tesseramento stabilite dalla Federazione Italiana Golf;

b) a non adire altre Autorità che non siano quelle Federali;

c) a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 c.p.c., purché originate dall'attività sportiva e non rientranti nella competenza normale degli organi di giustizia federale.

1.3 L'Associazione non persegue scopi di lucro per cui è vietata la distribuzione anche in modo indiretto agli associati, ai lavoratori o collaboratori di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali durante tutta la durata dell'Associazione; salvo che la distribuzione non sia imposta per legge ossia sia effettuata a favore di Enti che per legge o Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura e svolgano la stessa attività, o a favore di altre attività istituzionali direttamente e specificatamente previste dalla normativa vigente.

L'Associazione si obbliga a reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente nello svolgimento dell'attività statutaria o nell'incremento del proprio patrimonio.

1.4 I colori sociali del Circolo sono il giallo e il verde.

1.5 La denominazione sociale è "Circolo del Golf dell'Ugolino - Associazione Sportiva Dilettantistica", in forma abbreviata anche "Circolo del Golf dell'Ugolino".

Articolo 2

2.1 L'Associazione ha per scopo principale e istituzionale quello di esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla disciplina del golf riconosciuta dal nostro ordinamento.

Il tutto nell'ambito, con le finalità e sotto l'osservanza delle norme e delle direttive emanate dalla predetta federazione e da altre federazioni sportive e nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali, per quanto concerne i soci di circoli e federazioni straniere.

2.2 L'Associazione, inoltre, si propone:

a) di assumere iniziative per divulgare, specie tra i giovani, i principi sportivi, etici e ambientali che sono alla base dello sport del golf;

b) di rafforzare gli ideali e i principi della mutualità e solidarietà tra gli associati;

- c) di provvedere all'assistenza sportiva, culturale e ricreativa degli associati;
- d) di preparare i giovani ad un sano e corretto agonismo sportivo, sostenendo la loro partecipazione a gare e campionati;
- e) di aderire ad altri enti o organizzazioni pubbliche o private, onde coordinare con le stesse la propria attività, all'uopo anche favorendo e patrocinando la costituzione di associazioni golfistiche giovanili;
- f) di tutelare e salvaguardare l'ambiente naturale in cui viene praticato lo sport del golf;
- g) di organizzare attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica per l'avviamento, l'aggiornamento e il perfezionamento dell'attività dello sport del golf;

2.3 L'Associazione può svolgere anche attività diverse purchè secondarie e strumentali a quelle caratterizzanti l'organizzazione sportiva. Le attività diverse vengono deliberate dall'organo amministrativo nel rispetto delle competenze statutariamente riservate all'assemblea degli associati.

L'Associazione potrà compiere ogni altro atto od operazione di natura mobiliare, immobiliare, finanziaria, ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento dei propri scopi ed in particolare:

- a) stipulare atti di compravendita, effettuare conferimenti e stipulare contratti di locazione di beni mobili e immobili;
- b) contrarre con banche e altri intermediari finanziari mutui, finanziamenti, sovvenzioni, anticipazioni e contratti di leasing;
- c) concedere ipoteche, a garanzia dei finanziamenti concessile, sugli immobili di proprietà sociale;
- d) acquisire dai soci fondi, contributi, versamenti anche in conto patrimonio, finanziamenti anche infruttiferi, il tutto finalizzato ad acquisizioni immobiliari collegate allo svolgimento dell'attività istituzionale, nonché alla manutenzione straordinaria del patrimonio sociale, restando ad ogni modo esclusa qualsiasi forma di raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio;
- e) intestarsi licenze e autorizzazioni inerenti a pubblici esercizi;
- f) utilizzare e sfruttare il nome e l'immagine e altri emblemi del Circolo;
- g) ottenere la sponsorizzazione di gare e altre manifestazioni da parte di imprese, società e altri enti.

2.4 L'Associazione svolge la propria attività prevalentemente nell'ambito della Regione Toscana.

Articolo 3

3.1 L'Associazione ha sede legale in Impruneta (Firenze), Via Chiantigiana n. 3 presso il campo di golf e potrà istituire altrove dipendenze, succursali e sedi secondarie.

3.2 L'Associazione ha durata indeterminata e potrà essere sciolta in base a deliberazione dell'assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall'art. 21, ultimo comma, del Codice Civile.

SOCI - RAPPORTO ASSOCIATIVO

Articolo 4

4.1 Fermo il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

4.2 Soci ordinari.

Sono coloro che avendo compiuto il 23° anno di età siano stati ammessi a partecipare al Circolo con tale qualifica attraverso la procedura prevista dallo statuto. Il socio ordinario può usufruire e godere di tutti gli impianti, servizi, attrezzature e altre attività che il Circolo gestisce in conformità ai suoi scopi.

4.3 Soci a quota ridotta.

Rientrano in questa categoria:

- a) i soci ultrasettantacinquenni che abbiano un'anzianità associativa di almeno trent'anni;
- b) previa delibera motivata del Consiglio direttivo, gli ex dipendenti e gli ex addetti del Circolo che, cessato il loro rapporto con questo, desiderino praticare lo sport del golf;
- c) gli ex soci juniores, di età compresa tra i 23 e i 35 anni che non siano ancora diventati soci ordinari; ed i nuovi soci di età compresa tra i 23 e i 35 anni, fermo quanto regolato all'art. 7.1.

4.4 Soci frequentatori.

Sono considerati tali i soci autorizzati alla pratica dello sport del golf unicamente al campo pratica ed al *putting green* e alla frequentazione della Club House e delle relative pertinenze. La qualifica di Socio Frequentatore può essere attribuita dal Consiglio direttivo al Socio che, entro il 15 novembre, comunichi al Presidente la propria intenzione di appartenere, per l'anno seguente, a tale categoria; l'opzione di appartenenza si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno. Possono essere Soci frequentatori anche i candidati che abbiano fatto domanda di ammissione per tale qualifica e siano stati ammessi dal Consiglio in esito alle procedure previste per la ammissione di nuovi soci.

4.5 Soci assenti.

Il socio che entro il 15 novembre di ciascun anno comunichi per iscritto al Presidente le ragioni che gli impediscono di frequentare con continuità il Circolo per l'anno successivo, potrà, previa motivata delibera del Consiglio direttivo, essere ammesso al pagamento della quota ridotta del contributo associativo annuo. Al socio assente è concesso di frequentare il Circolo per 20 giorni l'anno, nel corso dei quali potrà praticare, per 10 giorni, (comprendendosi nel conteggio anche eventuali inviti) lo sport del golf. Una maggiore frequentazione del Circolo comporterà l'immediata decadenza dal beneficio della iscrizione a questa categoria, con conseguente obbligo di reintegrare la quota associativa rispetto a quella prevista per il socio ordinario.

4.6 Soci juniores.

Rientrano in questa categoria i giovani, di età non inferiore ai 15 e non superiore ai 23 anni, che praticano lo sport del golf. I soci juniores sono ammessi, su domanda, con delibera del Consiglio direttivo. Per i discendenti dei soci ordinari l'ammissione è automatica, su domanda di almeno uno dei genitori o dei nonni del candidato.

4.7 Soci allievi.

Rientrano in questa categoria i giovani fra i 6 ed i 15 anni che intendano dedicarsi allo sport del golf. Al compimento del quindicesimo anno, gli allievi passano automaticamente alla categoria soci juniores. L'ammissione alla categoria, su domanda di almeno uno dei genitori

del candidato, è deliberata dal Consiglio direttivo. Per i discendenti dei soci ordinari l'ammissione è automatica, su domanda di almeno uno dei genitori del candidato.

4.8 Soci benemeriti.

Ai soci ordinari che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti del Circolo per meriti speciali di dedizione, servizio, o prestigio, il Consiglio direttivo può attribuire - nel numero massimo di uno per l'intero mandato di ciascun Consiglio direttivo - la qualifica di "socio benemerito" che comporta l'esercizio di tutti i diritti e obblighi spettanti al socio ordinario, ma con l'esonero del pagamento dei contributi associativi.

4.9 La segreteria del Circolo provvede a redigere e tenere aggiornato l'elenco dei soci, suddivisi per categorie. Tale elenco è a disposizione di tutti i soci per essere consultato previa domanda al Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, in relazione alle possibilità funzionali e ricettive del campo di golf e dei suoi impianti, può disporre la sospensione di nuove ammissioni.

Articolo 5

5.1 Chi intenda essere ammesso all'Associazione come socio ordinario, deve presentare al Consiglio direttivo domanda firmata per presentazione da un socio ordinario o frequentatore, che sia tale da almeno tre anni e che assume la veste di "garante".

Il socio presentatore deve redigere un breve curriculum dell'aspirante e fornire assicurazioni sulla sua onorabilità, moralità ed educazione, sia civica che sportiva.

5.2 Il Consiglio direttivo, esaminate le domande di ammissione e ritenutele meritevoli di accoglimento, forma una lista degli aspiranti nuovi soci, che trasmette a tutti i soci ordinari, frequentatori e benemeriti i quali entro quindici giorni dal ricevimento della lista, possono fare obiezioni da comunicare per iscritto al Presidente.

5.3 Qualora il Presidente riceva obiezioni deve sottometerle al Consiglio direttivo che dovrà pervenire ad una decisione motivata di ammissione ovvero di reiezione della domanda.

5.4 Le domande di ammissione a socio ordinario che non abbiano ricevuto obiezioni saranno accolte dal Consiglio direttivo nella prima riunione di Consiglio successiva alla scadenza del termine per le obiezioni.

5.5 Conclusa la procedura di ammissione, l'elenco dei nuovi soci ordinari viene affisso nella bacheca del Circolo per essere reso pubblico.

5.6 Il candidato non ammesso all'Associazione, potrà ripresentare la domanda una sola altra volta, ma non prima che sia trascorso almeno un anno dal rifiuto della prima domanda.

Articolo 6

6.1 Dal momento dell'ammissione i nuovi soci, di qualunque categoria, sono tenuti al pieno rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti dell'Associazione, nonché di quelle della F.I.G., secondo quanto da loro stessi sottoscritto nel modulo di domanda di ammissione al Circolo.

6.2 I nuovi soci verranno tesserati presso la predetta Federazione.

6.3 Il domicilio dei soci, per qualsiasi rapporto con l'Associazione, s'intende eletto presso la residenza indicata nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta inoltrata alla segreteria con lettera raccomandata R.R.

Articolo 7

7.1 I nuovi soci, ad eccezione dei soci allievi e juniores e dei nuovi soci di età compresa tra i 23 ed i 35 anni, sono tenuti al pagamento iniziale di un contributo di ammissione nella misura, e con le modalità fissate dal Consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno. Il suddetto pagamento iniziale deve avvenire entro il termine di trenta giorni dalla ricezione da parte del nuovo socio della comunicazione con la quale viene informato della sua ammissione.

7.2 Tutti i soci, esclusi soltanto quelli benemeriti, sono tenuti a corrispondere annualmente alla Associazione una quota sociale annua nella misura che, per ciascuna categoria, è determinata dal Consiglio direttivo entro il 31 ottobre di ogni anno con riguardo all'anno successivo.

Nella determinazione dell'anzidetta quota sociale annua, il Consiglio direttivo, assunto quale importo base quello dovuto dal socio ordinario, lo riduce, secondo il proprio prudente apprezzamento, per le altre categorie dei soci.

Il Consiglio direttivo può graduare l'ammontare della quota sociale annua dovuta dai soci a quota ridotta di cui all'art. 4.3, lettera c), differenziandola, all'interno di tale categoria, per fasce di età, sì da favorire i soci più giovani.

Il Consiglio direttivo può esonerare, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale annua i giovani, fino ai 28 anni di età, che si siano particolarmente distinti per meriti sportivi.

Le determinazioni del Consiglio direttivo in ordine alla fissazione dell'importo della quota sociale annua e del contributo di ammissione sono comunicate prontamente ai soci.

7.3 Il pagamento della quota sociale annua dovrà avvenire con le modalità prescritte dal Consiglio con apposito regolamento.

7.4 La quota sociale annua non è rivalutabile, riducibile, né trasferibile, né cedibile in alcun modo a terzi; ferma restando la possibilità di pagamento rateale della stessa nei modi determinati dal Consiglio direttivo.

Articolo 8

8.1 Il socio maggiore d'età, a qualunque categoria appartenga, ha diritto di intervenire alle assemblee dell'Associazione e di votare. Il socio minore di età ha diritto di voto che sarà esercitato da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

8.2 Ogni socio ha diritto ad un voto.

8.3 I membri del Consiglio direttivo in carica non hanno diritto di voto nelle deliberazioni aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio.

8.4 I membri degli organi della Associazione in carica devono astenersi dal voto nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.

Articolo 9

Sono eleggibili alle cariche sociali i soci di qualunque categoria quando:

a) Abbiano compiuto la maggiore età;

b) Siano soci da almeno cinque anni, in modo continuativo, alla data della elezione; salvo che per la carica di Presidente per la quale necessita una anzianità associativa di almeno dieci anni.

- c) Siano in regola con il pagamento dei contributi associativi;
- d) Non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- e) Non siano stati sottoposti da parte della F.I.G. o altra federazione sportiva a squalifica o sospensioni per periodi superiori a tre mesi;
- f) Non abbiano in atto con il Circolo un rapporto di lavoro subordinato o autonomo e neppure di collaborazione coordinata e continuativa;
- g) Non rivestano la qualifica di professionista ai sensi dello statuto della F.I.G.

Articolo 10

10.1 Il rapporto associativo riguardante il singolo socio si estingue, oltreché per morte, per recesso, decadenza, esclusione.

10.2 Recesso. Il socio, a qualunque categoria appartenga, può recedere dall'associazione comunicando le proprie dimissioni al Presidente a mezzo di lettera raccomandata con A.R., da inviarsi entro il 15 novembre di ogni anno, con effetto dall'esercizio successivo.

10.3 Decadenza. Decade dalla qualità di socio chi non provvede a versare nei termini e modi fissati dallo statuto e dal Consiglio direttivo le quote e i contributi associativi ordinari nonché quelli straordinari previsti dall'art. 27 (f) dello statuto stesso. La decadenza viene sancita dal Consiglio direttivo con propria delibera.

10.4 Esclusione: Il socio che con il suo comportamento scorretto e indisciplinato, sul piano sportivo o sociale, si sia reso colpevole di atti gravi e offensivi per il prestigio del circolo e/o di uno o più soci, può essere escluso per indegnità dall'associazione, con provvedimento adottato dall'organo disciplinare a norma dell'art. 35 e seguenti dello Statuto.

10.5 I soci che recedono o decadono o vengono esclusi o che comunque cessano di partecipare all'associazione, non possono ripetere le quote e i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 11

11.1 Il Consiglio direttivo con apposito regolamento interno con valenza obbligatoria per tutti disciplina l'uso e la frequenza da parte dei soci e degli iscritti ad altri circoli, italiani e stranieri, del campo di golf e di tutti gli impianti e attrezzature sportive e della club-house e così pure la possibilità da parte dei soci di invitare ospiti.

11.2 Con tale regolamento il Consiglio direttivo disciplina altresì, determinandone il costo, le modalità di frequenza continuativa – purché in nessun caso eccedente, su base annua, la durata complessiva di mesi nove, consecutivi o frazionati – di "invitati-frequentatori". Il socio invitante si rende in tali ipotesi garante, anche di fronte all'Organo disciplinare, della onorabilità, moralità ed educazione dell' "invitato-frequentatore".

PATRIMONIO – ENTRATE – BILANCIO

Articolo 12

12.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che sono o che diverranno di proprietà dell'associazione;
- b) dal fondo di dotazione costituito dai fondi, versamenti e contributi raccolti tra i soci ai sensi dell'art. 2.3 lettera d);

- c) dagli avanzi netti di gestione;
- d) da erogazioni liberali, elargizioni, donazioni e lasciti.

12.2 Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dai contributi di ammissione;
- b) dai contributi associativi ordinari annuali;
- c) dai contributi concessi da enti pubblici e privati;
- d) dai redditi derivanti dal patrimonio;
- e) dagli introiti conseguiti attraverso lo svolgimento di manifestazioni sportive e culturali;
- f) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale, inclusi i proventi da servizi.

Articolo 13

13.1 Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto il conto economico di previsione e il bilancio consuntivo.

13.2 Entro il 31 marzo di ogni anno a cura del Consiglio direttivo verrà redatto il bilancio dell'esercizio decorso, accompagnato da una relazione illustrativa sulla gestione e dal rapporto dei Revisori Contabili.

13.3 Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio direttivo provvede a predisporre il conto economico di previsione per l'esercizio successivo, sempre accompagnato da una relazione illustrativa e dal rapporto dei Revisori contabili, da sottoporre all'approvazione della successiva assemblea.

13.4 I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci che possono esaminarli ed averne copia.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 14

14. Organi dell'associazione sono:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il Presidente ed il Vice Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei Revisori contabili;
- e) il Collegio dei Probiviri di prima e seconda istanza;
- f) la Commissione sportiva.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Articolo 15

15.1 L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati aventi diritto di voto.

15.2 L'assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno: una entro il 30 aprile, per approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre ed il conto economico di previsione per l'esercizio in corso, ed una entro il 30 Novembre, anche per discutere circa l'attuazione dei programmi relativi all'esercizio in corso e le previsioni economiche per quello successivo.

15.3 L'assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 16

16.1 L'assemblea viene convocata dal Consiglio direttivo presso la sede del Circolo o anche altrove purché nell'ambito della Provincia di Firenze, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviare per posta, anche elettronica, a tutti i soci aventi diritto di voto, almeno quindici giorni – e, nel caso di cui al successivo art. 17.3, almeno venti giorni – prima della data fissata per la riunione in prima convocazione. Fa fede la data del timbro postale e/o e-mail.

L'avviso verrà anche affisso, entro lo stesso termine, nella bacheca presso la sede del Circolo.

16.2 L'assemblea è convocata altresì senza ritardo quando se sia fatta richiesta scritta e motivata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio dei revisori, oppure da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto e comunque ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

16.3 In ogni caso di inerzia del Consiglio direttivo, l'assemblea può essere direttamente convocata dal Collegio dei revisori.

Articolo 17

17.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria è competente a deliberare:

- a) sull'approvazione del bilancio annuale di esercizio e sul conto economico di previsione predisposti dal Consiglio direttivo;
- b) sugli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
- c) sulle locazioni pluriennali di beni immobili;
- d) sull'assunzione di finanziamenti a medio termine e mutui, senza garanzia reale;
- e) sulla concessione di fidejussioni;
- f) sulla raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti anche in conto capitale e finanziamenti gratuiti o a titolo oneroso, finalizzati all'acquisto di immobili e beni destinati ai fini istituzionali, nonché all'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria riguardanti il campo stesso e le costruzioni annesse;
- g) sulla raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti anche in conto capitale e finanziamenti gratuiti o a titolo oneroso;

17.2 L'assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto;
- b) sulla eventuale trasformazione dell'Associazione;
- c) sulla costituzione di nuove società partecipate totalmente o parzialmente dell'Associazione;

- d) sulla alienazione o acquisto, in qualsiasi forma, conferimento, costituzione di diritti reali, relativamente a beni immobili;
- e) sull'assunzione di finanziamenti ipotecari;
- f) sullo scioglimento o messa in liquidazione dell'associazione.

17.3 Nel caso di modifiche statutarie le proposte formulate dal Consiglio direttivo, oppure formulate da una Commissione appositamente nominata dal Consiglio stesso, oppure richieste al Consiglio da almeno un decimo degli associati a norma dell'art. 16.2, devono essere comunicate al corpo sociale con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di prima convocazione dell'assemblea straordinaria. Sarà cura del Consiglio promuovere, nel mese successivo, più incontri presso il Circolo per la discussione orale delle proposte ed il loro coordinamento con le osservazioni formulate dai soci. Il testo risultante da tale opera di coordinamento, dovrà essere comunicato ai soci insieme all'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria. Gli associati possono proporre per iscritto emendamenti, da trasmettere al Presidente almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea straordinaria in prima convocazione. Durante questi dieci giorni gli emendamenti proposti saranno disponibili in Segreteria per la consultazione dei soci che lo richiedono. Gli emendamenti saranno esaminati in assemblea secondo l'ordine di presentazione o secondo quello che il Presidente dell'Assemblea ritenga più opportuno per la discussione. Sarà rimesso al prudente apprezzamento del Presidente dell'Assemblea porre in discussione emendamenti pervenuti posteriormente al termine anzidetto.

Articolo 18

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio, purché il delegato non sia membro del Consiglio direttivo o del Collegio dei Revisori contabili. La rappresentanza deve essere conferita mediante delega scritta, conservata negli atti dell'associazione per almeno cinque anni.

Ogni socio non può rappresentare in assemblea più di due soci.

Articolo 19

19.1 Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Circolo o, ove richiesto anche da un singolo socio, dal soggetto designato dagli associati ad essa partecipanti, a maggioranza assoluta dei presenti, di persona o per delega.

La designazione effettuata in sede di prima convocazione non è più efficace per la seconda. Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

19.2 Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione dei soci ad intervenire in assemblea e ad esercitare il diritto di voto.

19.3 Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilirà il Presidente dell'Assemblea.

19.4 Di ogni assemblea sarà redatto verbale a cura del segretario che lo sottoscriverà insieme al Presidente.

Nel caso di assemblea straordinaria e comunque ove il Consiglio direttivo, in considerazione della importanza della deliberazione da assumere, ne faccia menzione nell'avviso di convocazione, il verbale sarà redatto da un Notaio, in forma di atto pubblico.

19.5 L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi video-collegati, e ciò alle seguenti condizioni: - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della

riunione; - che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi, anche telematici, video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire e/o dai quali potranno video collegarsi telematicamente, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente ed il segretario.

Articolo 20

20.1 L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, di persona o per delega, di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.

20.2 L'assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando siano intervenuti, di persona o per delega, almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto. L'assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 21

21.1 Il Consiglio direttivo è l'organo collegiale di gestione dell'Associazione. Esso è composto da sette membri: sei Consiglieri ed il Presidente.

21.2 I Consiglieri ed il Presidente devono essere scelti tra gli associati di qualunque categoria, purché aventi diritto al voto e con la anzianità associativa prescritta all'Art. 9.

21.3 I Consiglieri ed il Presidente durano in carica per tre esercizi, fino alla approvazione del relativo bilancio.

21.4 Qualora per qualsiasi motivo in corso del mandato venga a mancare il Presidente l'intero Consiglio s'intende decaduto e occorre far luogo a nuove elezioni del Presidente e del Consiglio direttivo.

21.5 I membri del Consiglio direttivo, per l'esercizio del loro ufficio e per le eventuali prestazioni professionali dagli stessi effettuate, non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni della loro carica. È fatto inoltre divieto per i Consiglieri di ricoprire cariche sociali in altri Circoli o Associazioni sportive golfistiche affiliate alla Federazione Italiana Golf o cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche, anche in discipline sportive diverse, ma affiliate al medesimo Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

21.6 Ai sensi dell'art. 11 sesto comma del D.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, nonché agli effetti della disciplina della sicurezza sul lavoro e di quella sulla tutela della *privacy*, l'Associazione assume a proprio carico nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti dell'

Associazione abbiano commesso nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, precisandosi che la suddetta assunzione è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontariamente e in danno dell' Associazione, o comunque con dolo o colpa grave.

Articolo 22

22.1 Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato del Consiglio direttivo in carica, il Presidente invia a tutti i Soci una comunicazione con la quale fissa la data per le elezioni del nuovo Presidente della Associazione, degli altri membri del Consiglio direttivo e del Collegio dei Revisori contabili. Tale data dovrà precedere di almeno due mesi la naturale scadenza del Consiglio in carica; tuttavia, in caso di decadenza del Consiglio, non si farà luogo al rispetto dei termini anzidetti, ma solo di quelli di seguito risultanti.

22.2 Con la comunicazione di cui all'art. 22.1 il Consiglio direttivo nomina altresì – previo consenso dei designati - la Commissione elettorale, composta da tre soci, ciascuno dei quali con anzianità associativa ultradecennale. I Soci che intendano candidarsi per la elezione del Presidente sono tenuti a comunicarlo alla Commissione elettorale almeno 30 giorni prima della data fissata per le votazioni. Essi dovranno corredare la propria candidatura col proprio programma, un sintetico curriculum vitae, nonché con l'elenco di almeno nove e non oltre dodici nominativi di candidati, proposti dal candidato presidente alla carica di Consiglieri.

Sarà facoltà del candidato presidente indicare tra i nominativi dei candidati proposti fino a due nominativi di Consiglieri che il candidato presidente ritenga per esperienza ovvero per specifiche competenze professionali indispensabili nella formazione del suo Consiglio direttivo ("Consiglieri nominati") e quindi non saranno posti in votazione separatamente dal nominativo del candidato presidente.

22.3 La Commissione elettorale dovrà formalizzare le candidature, predisponendo tante liste quanto sono le candidature alla presidenza, depennando i nominativi che fossero presenti in più di una lista. Ciascuna lista dovrà essere controfirmata da tutti i candidati alla presidenza. Le liste verranno affisse nella bacheca sociale per i quindici giorni antecedenti la data fissata per le votazioni e sarà cura e facoltà della Commissione elettorale informare il corpo sociale anche a mezzo circolare, inviata ai soci per lettera, fax e/o e-mail.

22.4 Ciascun socio votante disporrà di una scheda contenente tante liste quanti sono i candidati alla presidenza. In ciascuna lista vi sarà l'elenco nominativo dei candidati Consiglieri già indicati nel programma presidenziale, posti in ordine alfabetico.

Ciascun socio potrà votare una sola lista, esprimendo in essa il proprio voto per il presidente ed un massimo di sei preferenze per i Consiglieri, contrassegnando i nominativi prescelti. Qualora il candidato presidente abbia esercitato la facoltà di nomina di Consiglieri nominati, il voto dato al Presidente si intenderà esteso ai Consiglieri nominati.

La votazione di più liste comporterà l'annullamento della scheda.

L'espressione di un numero di preferenze per i Consiglieri superiore a sei, ovvero al minor numero del caso in presenza di Consiglieri nominati comporterà l'annullamento parziale della scheda, limitatamente alle preferenze, fermo restando il voto per il Presidente.

L'espressione di preferenza per un nominativo non incluso nella lista, comporterà l'annullamento della sola preferenza irregolare.

In ogni altro caso, la Commissione elettorale, nel valutare le schede irregolari, si atterrà al principio di favorire, per quanto possibile, la validità parziale del voto.

22.5 Ove nessun candidato – quindi anche in caso di unicità di candidato – alla Presidenza riporti la maggioranza assoluta dei voti validi, si procederà ad una nuova votazione dell'unico candidato od al ballottaggio tra i primi due, da tenersi entro trenta giorni successivi alla proclamazione del risultato.

22.6 I candidati presidenti che concorrano alla seconda votazione potranno aggiungere – tramite la Commissione elettorale e con la procedura di cui all'art. 22.3 – all'elenco dei candidati Consiglieri già formulato nuovi nominativi, fermo il limite numerico di cui al precedente patto 22.2.

22.7 Ove un candidato alla presidenza risulti eletto, si terrà conto, ai fini della elezione dei Consiglieri, delle sole preferenze espresse nella lista ad esso riferibile. Tra tali candidati risulteranno eletti i sei (ovvero il minor numero del caso in presenza di Consiglieri nominati) che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di preferenze, prevale in graduatoria il candidato con maggiore anzianità associativa. Il Consiglio direttivo risulterà pertanto composto da sei Consiglieri eletti e dal relativo Presidente.

22.8 Nella stessa elezione ciascun socio disporrà altresì di una scheda, sempre predisposta a cura della Commissione elettorale, per l'elezione dei Revisori contabili, che avverrà con le modalità risultanti dal successivo art. 32.2.

22.9 Il seggio elettorale presso la sede sociale resta aperto dalle ore 10:00 alle 19:00 di un venerdì e del successivo sabato, nonché dalle 10:00 alle 17:00 della domenica.

22.10 Per l'elezione dei predetti organi sociali non sono ammesse deleghe.

22.11 Alla chiusura del seggio segue lo spoglio delle schede, che viene effettuato dalla Commissione elettorale, se del caso coadiuvata da scrutatori da essa prescelti.

Articolo 23

23.1 La proclamazione dei risultati dell'elezione viene effettuata dopo lo spoglio dei voti da parte della Commissione elettorale. I risultati sono esposti in bacheca per quindici giorni.

23.2 Il Presidente eletto assume le proprie funzioni, in luogo del precedente, solo all'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio e del Collegio dei Revisori, cui dovrà farsi luogo entro dieci giorni dalla naturale scadenza del mandato, o, ove già scaduto, entro dieci giorni dalla proclamazione medesima. Il Presidente eletto, tuttavia, strumentalmente alla continuità gestionale, sin dal momento della proclamazione della sua elezione alla presidenza, avrà diritto di partecipazione, come osservatore, alle sedute del Consiglio direttivo in scadenza.

Articolo 24

Nel caso che qualcuno dei componenti eletti a fare parte del Consiglio (escluso il Presidente) non assuma la carica di Consigliere o per qualunque motivo cessi dalla carica, subentreranno in sua vece, i candidati risultati non eletti secondo l'ordine decrescente di preferenze conseguite. Questi ultimi si considereranno, per gli effetti dell'art. 21.4, come Consiglieri originariamente eletti.

Articolo 25

25.1 Il Consiglio direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri in carica.

25.2 Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente e in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In mancanza di entrambi è presieduto dal Consigliere più anziano per appartenenza al Circolo.

Articolo 26

26.1 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre Consiglieri in carica, o dal Collegio dei Revisori contabili.

26.2 La convocazione è fatta mediante lettera spedita, anche per fax o per posta elettronica, a tutti i membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori contabili, almeno cinque giorni prima dell'adunanza ed in caso di urgenza almeno un giorno prima.

26.3 Il Consiglio è comunque validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i membri in carica e tutti i membri effettivi del Collegio dei Revisori contabili.

26.4 Le deliberazioni del Consiglio sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'astensione di un Consigliere si computa come voto negativo.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Di ogni riunione è redatto, a cura del segretario della adunanza, che può essere il Direttore, uno dei Consiglieri o un dipendente del Circolo, il verbale. Questo deve essere sottoscritto dallo stesso segretario e dal Presidente della riunione.

26.5 Le adunanze del Consiglio Direttivo potranno svolgersi anche in più luoghi, tele e/o video-collegati, e ciò alle seguenti condizioni: - che sia consentito a chi presiede la riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione; - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi telematici, tele e/o video collegati a cura dell'Associazione, dai quali gli intervenuti potranno collegarsi telematicamente, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove si trova chi presiede la riunione.

Articolo 27

Il Consiglio direttivo formula le strategie ed i piani a medio e lungo termine da sottoporre alla approvazione della assemblea ordinaria, definendo gli obiettivi e le attività utili per il loro raggiungimento. Esso provvede alla gestione dell'Associazione, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla realizzazione degli scopi associativi, che non siano riservati dallo Statuto alla competenza dell'assemblea degli associati.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio direttivo:

a) esamina le domande di ammissione e delibera sulle medesime come previsto dallo statuto;

b) fissa gli eventuali periodi e/o giorni di chiusura del campo e del Circolo, dandone preventiva motivata comunicazione ai soci;

- c) stipula, nel rispetto della competenza assembleare, contratti di appalto, somministrazione, assicurazione, locazione e leasing, vigilando sulla loro corretta esecuzione;
- d) stabilisce l'ammontare dei contributi di ammissione e dei contributi associativi ordinari annuali in conformità dell'art. 7, se del caso deliberando sconti promozionali, dandone comunicazione a tutti gli associati per lettera e tramite affissione nella bacheca del Circolo;
- e) provvede a fissare l'ammontare del green-fees, degli abbonamenti, delle quote annuali e straordinarie di prima iscrizione, dell'iscrizione alle gare, dei green-fees per gruppi e, se del caso, di eventuali abbonamenti promozionali della durata massima di un anno;
- f) provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà sociale, del campo di golf e degli impianti e attrezzature sportive. A tal fine il Consiglio direttivo può sottoporre all'assemblea la richiesta motivata di un contributo straordinario al quale, in caso di approvazione dell'assemblea, sono tenuti tutti i soci;
- g) stabilisce le mansioni e i compiti dei dipendenti del Circolo, determinandone il livello retributivo;
- h) assume e licenzia il personale di qualunque categoria;
- i) decide sui ricorsi scritti presentati dai soci in materie riguardanti la vita sociale, nel rispetto delle competenze del Collegio dei Probiviri e della Commissione Sportiva;
- k) redige il bilancio annuale di esercizio ed il conto economico di previsione;
- l) procede a stipulare, previa delibera assembleare, gli atti concernenti a) le operazioni che, relativamente a beni immobili, comportino acquisto od alienazione di essi, in qualsiasi forma, oppure loro permuta, nonché la costituzione dei diritti reali immobiliari; b) la stipula di finanziamenti per le esigenze di straordinaria amministrazione ove non comportanti la costituzione di garanzie ipotecarie;
- m) procede, in autonomia, alla stipula di finanziamenti diretti e indiretti per le esigenze di ordinaria amministrazione;
- n) predispone i progetti per la raccolta tra i soci di fondi, contributi, versamenti e finanziamenti di cui alla lettera d) dell'art. 2.3 da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- o) svolge qualsiasi operazione bancaria attiva e passiva, e in particolare può aprire conti correnti, depositi, dossier, effettuando prelievi anche allo scoperto nei limiti dei fidi accordati;
- p) propone all'assemblea i nominativi del Collegio dei Probiviri di prima e di seconda istanza;
- q) è chiamato a nominare, su proposta del Presidente, il direttore, determinandone l'inquadramento e i poteri di coordinamento delle strutture operative, di attuazione dei piani e progetti affidatigli, di cura dei rapporti con i fornitori di beni e servizi, nonché di quelli coi soci - anche in relazione alla vigilanza sul rispetto del regolamento interno - con la scuola di golf e coi professionisti. Il direttore può proporre al Presidente l'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio direttivo di questioni di particolare importanza. Il Consiglio direttivo è tenuto a vigilare sull'operato del direttore, chiamandolo a relazionare sul raggiungimento degli obiettivi affidatigli;
- r) è chiamato a nominare la Commissione sportiva;
- s) può a nominare i membri di una Commissione Immagine e Beni Ambientali, con compiti di vigilanza sulla integrità del patrimonio architettonico e paesaggistico, regolandone il funzionamento;

- t) nomina la Commissione elettorale;
- u) attribuisce eventuali deleghe per singole operazioni ad uno o più dei suoi Consiglieri, determinandone limiti e criteri;
- v) in via eccezionale di manifesta e comprovata convenienza per il Circolo, può consentire alle prestazioni professionali o di fornitura di beni e servizi da parte dei soci, purché rigorosamente gratuite e, per le forniture, al valore di costo, previa motivata valutazione comparativa con almeno tre offerte reperite sul mercato;
- z) propone all'assemblea il numero massimo dei soci componenti il corpo sociale, ispirandosi al condiviso principio del favorire le categorie giovanili.
- aa) attribuisce particolari incarichi a uno o più dei suoi membri nonché a soci non Consiglieri;
- ab) stabilisce le modalità di concessione d'uso a terzi del nome e del dominio del marchio dell'associazione;
- ac) stabilisce le norme relative agli inviti nel Circolo degli ospiti, determinando i casi in cui sia dovuto il pagamento di un diritto. Il Consiglio direttivo potrà regolare e/o limitare l'applicazione di detta facoltà in relazione alle esigenze del Circolo e alla capienza dei locali, dando comunicazione ai soci di quanto deciso, a mezzo affissione in bacheca delle relative disposizioni;
- ad) in via eccezionale può attribuire, fermo quanto disposto dall'art. 4.8, la temporanea qualifica di "ospite onorario", a quelle persone che godano di alto prestigio oppure occupino posizioni di rilievo nei campi della cultura, arte, politica, amministrazione, oppure abbiano acquisito meriti particolari nei confronti dell'associazione.

Articolo 28

28.1 Il Consiglio è organo collegiale: pertanto ai suoi membri, in difetto di espressa delega risultante dal verbale del Consiglio, non spettano poteri gestori individuali.

28.2 Il Consiglio direttivo nomina, nel suo seno, il Consigliere delegato alla gestione finanziaria, determinandone i poteri.

PRESIDENTE

Articolo 29

29.1 Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Egli è responsabile dei rapporti con la Federazione Italiana Golf.

29.2 Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni adottate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, coordina i diversi organi dell'Associazione e verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti. Egli ha poteri di stimolo, proposta, indirizzo e coordinamento per l'ordinato funzionamento complessivo degli organi sociali e della struttura operativa. Egli forma l'ordine del giorno del Consiglio direttivo.

29.3 Al presidente spetta l'uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del Consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all'Associazione.

29.4 E' fatto inoltre divieto per il Presidente di ricoprire cariche sociali in altri Circoli o Associazioni sportive golfistiche affiliate alla Federazione Italiana Golf o cariche in altre

associazioni o società sportive dilettantistiche, anche in discipline sportive diverse, ma affiliate al medesimo Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

VICE PRESIDENTE

Articolo 30

30.1 Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente. Egli sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia assente o impedito, fermo quanto disposto dal precedente art. 21.4.

30.2 Il solo intervento del Vice Presidente costituisce, per i terzi, prova dell'impedimento o assenza del Presidente.

30.3 E' fatto inoltre divieto per il Vice Presidente di ricoprire cariche sociali in altri Circoli o Associazioni sportive golfistiche affiliate alla Federazione Italiana Golf o cariche in altre associazioni o società sportive dilettantistiche, anche in discipline sportive diverse, ma affiliate al medesimo Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI.

Articolo 31

I libri sociali, conservati presso la sede del circolo con le modalità determinate dal Consiglio, possono essere consultati, nel rispetto delle normative sulla privacy, dagli associati che ne facciano motivata istanza al Presidente.

COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

Articolo 32

32.1 Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri effettivi più due supplenti, che non facciano parte del Consiglio direttivo. Almeno uno dei membri effettivi ed almeno uno dei membri supplenti dovrà essere iscritto nell'albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

32.2 Il Collegio dei Revisori viene eletto dai soci contemporaneamente al Presidente ed al Consiglio direttivo. I candidati risultano da una lista, liberamente formata dagli interessati, tenuta e resa pubblica dal Consiglio uscente.

L'elezione avviene con metodo proporzionale, sulla base di una scheda, predisposta dalla Commissione elettorale e contenente i nominativi degli eleggibili, disposti in ordine alfabetico. Tra i candidati eletti, assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori quello che riporti il maggior numero di preferenze ed assumono la carica di membri effettivi i due candidati che, in ordine successivo, riportino il più alto numero di preferenze. In ogni caso dovrà però essere nominato membro effettivo, ove non già eletto in base alle preferenze espresse, il primo dei candidati iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri; e membro supplente il primo dei non nominati membri effettivi che sia iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e Ragionieri.

32.3 Il Collegio dei Revisori contabili controlla e sorveglia la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, con periodiche verifiche della contabilità, possibilmente trimestrali, esprimendo il proprio parere sul bilancio annuale e sul conto economico di previsione, predisposti dal Consiglio direttivo, presentando almeno due volte all'anno una

relazione scritta all'assemblea ordinaria degli associati, alla quale formula altresì i propri rilievi circa il rispetto, da parte degli organi dell'associazione, delle norme statutarie. Il Collegio esercita altresì, in ordine alla convocazione dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, i poteri riconosciutigli dagli artt. 16.3 e 26.1 del presente Statuto.

32.4 I membri effettivi del Collegio assistono a tutte le sedute del Consiglio Direttivo.

32.5 I Revisori contabili durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

32.6 La decadenza del Consiglio direttivo comporta anche quella del Collegio dei Revisori.

ORGANO DISCIPLINARE

Articolo 33

33.1 L'organo disciplinare dell'associazione è costituito dal Collegio dei Probiviri di prima e di seconda istanza.

33.2 I componenti del Collegio dei Probiviri di prima e di seconda istanza sono nominati, su proposta del Consiglio direttivo, dalla prima assemblea ordinaria successiva all'insediamento del Consiglio medesimo; essi durano in carica fino alla nomina, con le medesime anzidette modalità, dei membri chiamati a sostituirli a seguito del rinnovo del Consiglio. Tale carica è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale. I componenti degli organi di disciplina devono possedere i requisiti di cui all'art. 9.

33.3 Il Collegio dei Probiviri di prima e seconda istanza, in esito di procedimenti istruiti, ove non decida per il proscioglimento, può assumere i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) censura;
- c) deplorazione;
- d) sospensione;
- e) esclusione dall'associazione.

I soci sono tenuti a rispettare ed osservare rigorosamente le decisioni definitive dell'organo disciplinare.

33.4 Nei casi di sospensione ed esclusione, divenute definitive a seguito della impugnazione avanti al Collegio dei Probiviri di seconda istanza o per mancata impugnazione del provvedimento del Collegio dei Probiviri di prima istanza, è sempre salvo il diritto del socio di avanzare richiesta di riesame ai sensi dell'art. 36 del Regolamento di giustizia della F.I.G. ed eventualmente di adire la autorità giudiziaria, nei modi e termini regolati dall'art. 24, terzo comma, c.c.

33.5 Il membro del Collegio dei Probiviri è tenuto ad astenersi da una decisione in caso di manifesta incompatibilità. In tal caso, ad esso subentra, relativamente alla sola decisione in esame, il più anziano dei Probiviri supplenti. Ove ad astenersi sia il Presidente, la relativa funzione verrà assolta dal membro effettivo più anziano. In entrambi i casi varrà l'anzianità associativa.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI PRIMA ISTANZA

Articolo 34

Il Collegio dei Probiviri di prima istanza è costituito da tre membri effettivi e da due supplenti, che non rivestano altre cariche sociali. Esso designa il proprio Presidente.

Articolo 35

Il Collegio dei Probiviri di prima istanza è competente ad assumere le decisioni di carattere disciplinare all'interno dell'associazione.

Articolo 36

36.1 Il Collegio dei Probiviri viene convocato dal suo Presidente ogni qualvolta sia inoltrato al medesimo un esposto scritto disciplinare.

36.2 Il Collegio dei Probiviri procede all'istruttoria del procedimento collegialmente, redigendo verbale delle riunioni.

36.3 La direzione dell'istruttoria è affidata al suo Presidente.

36.4 Il Collegio dei Probiviri decide a maggioranza dopo aver udito nei locali del Circolo, od altrove, le parti interessate, eventuali testimoni e dopo aver espletato tutte le opportune indagini.

Articolo 37

37.1 Le decisioni del Collegio dei Probiviri, che dovranno essere succintamente motivate e sottoscritte, saranno trasmesse al Presidente del Circolo ed al socio nei confronti del quale è assunta la decisione.

37.2 La comunicazione al socio, nei confronti del quale è assunta la decisione, dovrà essere effettuata a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 38

38.1 Il socio a cui sia stata inflitta una sanzione disciplinare, potrà presentare ricorso avverso la stessa entro il termine di 15 giorni dal suo ricevimento.

38.2 In presenza del termine per il ricorso e durante la pendenza dell'eventuale appello, gli effetti del provvedimento adottato dal Collegio dei Probiviri di prima istanza rimangono sospesi, salvo diversa disposizione motivata.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI DI SECONDA ISTANZA

Articolo 39

Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza è costituito da tre membri effettivi e due supplenti che non rivestano altre cariche sociali. Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza designa il suo Presidente.

Articolo 40

40.1 Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza è competente a decidere in ordine a tutte le impugnazioni attraverso le decisioni del Collegio dei Probiviri di prima istanza.

40.2 Il Presidente del Collegio dei Probiviri di seconda istanza fisserà le modalità della eventuale istruttoria che ritenesse di assumere.

40.3 Il Collegio dei Probiviri di seconda istanza avrà diritto di ricevere dal Presidente del Collegio dei Probiviri di prima istanza i verbali delle riunioni della stessa e degli atti istruttori dalla stessa assunti.

Articolo 41

41.1 Le decisioni del Collegio dei Probiviri di seconda istanza, le quali dovranno essere succintamente motivate e sottoscritte, saranno definitive e saranno immediatamente esecutive.

41.2 Copia della decisione sarà trasmessa al Presidente del Circolo ed al socio nei confronti del quale sia stata assunta.

COMMISSIONE SPORTIVA

Articolo 42

42.1 La commissione sportiva è nominata dal Consiglio direttivo ed è composta da cinque membri scelti tra i giocatori delle varie categorie. Tra essi il Consiglio designa il Presidente, con funzione di "Capitano", responsabile della attività agonistica delle rappresentative del Circolo. La Commissione dura in carico per un triennio, salvo revoca dei suoi componenti da parte del Consiglio direttivo.

42.2 La Commissione sportiva, nel rispetto dei regolamenti federali e dei poteri del Consiglio, che può attribuirgli altresì specifiche deleghe:

- a) predispone e sottopone al Consiglio direttivo il calendario delle gare sociali;
- b) propone al Consiglio direttivo le manifestazioni ed iniziative sportive che ritiene utili alla promozione e alla pratica del golf;
- c) esprime il proprio parere consultivo circa l'uso degli impianti sportivi e gli interventi, da effettuare e in corso d'esecuzione, sul campo da golf;
- d) segue la preparazione dei giocatori e il loro allenamento, con particolare attenzione al settore giovanile;
- e) è garante del rispetto delle regole di gioco approvate dalla F.I.G.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Articolo 43

43.1 Nel caso di controversie fra gli associati o fra taluni di essi e gli organi del Circolo su fatti attinenti la vita e i rapporti associativi, anche in ordine all'interpretazione delle disposizioni date dal Consiglio, i soci si impegnano ad accettare il giudizio insindacabile del lodo arbitrale irrituale emesso da un arbitro unico nominato d'intesa tra le parti o, in caso di mancato accordo, dal Presidente della Federazione Italiana Golf.

43.2 Il ogni caso all'associato è riservata la facoltà di adire l'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'artt. 23 e 24 c.c.

SCIOGLIMENTO

Articolo 44

44.1 Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza prevista dall'art. 21 c.c.

44.2 L'assemblea provvede anche a nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

44.3 Una volta portata a termine la liquidazione, tutto quanto residuerà del patrimonio dell'Associazione, sarà devoluto ai fini sportivi, tenuto conto delle indicazioni fornite dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e comunque salva diversa destinazione imposta dalla legge.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 45

45.1 Per tutto quanto non contemplato nel presente statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di associazioni e le altre norme di legge riguardanti gli enti associativi non commerciali e in particolare le associazioni sportive dilettantistiche.

45.2 Al Presidente, al Consiglio direttivo ed al Collegio dei Revisori in carica alla data di approvazione di questo statuto si applicano le norme dello statuto previgente.

F.TO CAMILLA TOLOMEI DI LIPPA

F.TO RAFFAELE LENZI, notaio, vi è il sigillo.-

COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE COMPOSTO DI N.
FOGLI FIRMATI A NORMA DI LEGGE.
SI RILASCIA PER USO FISCALE.